

A cura di **Anna De Rosa**

L'Agenda

del mese di luglio 2020

PROTEZIONE DATI PERSONALI E NOTIFICA SANZIONI PER VIOLAZIONI CDS

Ministero dell'Interno.
Circolare n. 4027 dell'8/06/2020

Con questa circolare, il ministero dell'Interno ha fornito indicazioni per la tutela della riservatezza dei dati personali relativamente alle notifiche via PEC dei verbali di accertamento delle violazioni al Codice della Strada con relative sanzioni amministrative. Vediamo le novità.

Oggetto. La circolare precisa che il Garante per la protezione dei dati personali prevede che la notifica tramite PEC di un verbale a persona titolare di impresa individuale, iscritta al registro delle imprese, debba farsi con particolari cautele quando il veicolo con cui la violazione è stata commessa risulta essere intestato all'interessato persona fisica, e non all'impresa come persona giuridica. Infatti, in tali casi, il veicolo potrebbe essere utilizzato dall'interessato a titolo privato e non nell'esercizio dell'attività imprenditoriale. Pertanto per il Garante la notifica del verbale di accertamento di violazione all'indirizzo PEC estratto dal registro INI-PEC, visibile a tutto il personale dell'azienda, può costituire un'illecita comunicazione dei dati a terzi.

La circolare specifica che la conformazione del registro INI-PEC organizzato in due sessioni (una dedicata ai "professionisti" e l'altra alle imprese) crea problemi se per esempio si vuole accedere alla PEC di un'impresa individuale che rientra nella sezione "imprese" ma in ragione della caratteristica

fiscale, è consultabile inserendo un codice fiscale coincidente con quello dell'imprenditore. Tutte le altre società sono consultabili inserendo il codice fiscale della

persona giuridica coincidente con la società e non con i singoli soci. **Modalità di ricerca degli indirizzi PEC.** Sul punto il Ministero fornisce quindi ulteriori istruzioni operative:

- per ricercare l'indirizzo PEC dell'obbligato in solido proprietario del veicolo con cui è stata commessa l'infrazione, può essere inserito il codice fiscale della persona fisica, estratto dalle annotazioni degli archivi del PRA o dall'anagrafe tributaria, nella sezione "imprese" del registro INI-PEC solo quando sia stato accertato tramite contestazione immediata da parte dell'autorità competente che il mezzo era in quel momento utilizzato nell'esercizio di attività imprenditoriale. In ogni altro caso, se la violazione è stata accertata con dispositivi di controllo remoto o senza contestazione immediata, può essere utilizzato il codice fiscale della persona fisica intestataria del veicolo solo per ricerche nella sezione "professionisti" del registro INI-PEC;
- in nessun caso potranno essere effettuate ricerche massive e indiscriminate di indirizzi PEC partendo dal codice fiscale di una persona fisica, svincolate dalla valutazione del singolo caso e dalle concrete modalità di utilizzo del veicolo oggetto di accertamento della violazione;
- la notifica del verbale a mezzo PEC non è obbligatoria nel caso di abbinamento del codice fiscale della persona fisica ad una PEC palesemente aziendale; in tali casi, la notifica del ver-

SOMMARIO

- Protezione dati personali e notifica sanzioni per violazioni CdS
- Conversione DL Liquidità: interventi su lavoro, accesso al credito e fisco
- Trasporti eccezionali: proroga di validità delle autorizzazioni
- Proroga dei termini delle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida
- Credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda
- Nuovo regolamento comunitario su CQC e patenti
- Contributo a fondo perduto per calo fatturato

SENTENZE

- Modulo assenze dei conducenti: si pronuncia l'Ue

bale di violazione deve essere effettuata nelle forme ordinarie, senza il ricorso alla PEC.

CONVERSIONE DL LIQUIDITÀ: INTERVENTI SU LAVORO, ACCESSO AL CREDITO E FISCO **Decreto Liquidità n. 23 dell'8/04/2020, convertito in Legge n. 40 del 5/06/2020 (in GU n. 143 del 6/06/2020)**

Il Decreto Liquidità è stato convertito, con modifiche, nella legge n. 40 del 5 giugno scorso, introducendo importanti novità in materia di accesso al credito, fiscalità e in materia di lavoro. Vediamole in dettaglio:

Interventi in materia di lavoro: obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19.

In tema di infortunio per COVID-19, l'approvazione del nuovo articolo 29-bis introduce la responsabilità del datore di lavoro solo in caso di violazione dei protocolli e delle linee guida del Governo e delle Regioni.

In particolare la norma circoscrive l'obbligo di tutela della integrità psico-fisica del lavoratore prevista dal codice civile (art. 2087 c.c.) a carico dei datori di lavoro pubblici e privati, specificando che l'obbligo può considerarsi adempiuto con l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida (di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto legge n. 33/20).

Nel caso in cui tali prescrizioni non possano essere applicate, si fa riferimento alle misure contenute nei protocolli o in accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Misure di accesso al credito per le imprese: misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese, Garanzia SACE

Per assicurare, in questo momento di crisi, liquidità alle imprese con sede in Italia, sono stati introdotti due nuovi articoli che prevedono per aziende diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, di ricevere garanzia da SACE S.p.A. fino al 31 dicembre 2020 in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto di determinate condizioni. Il Decreto "Liquidità" ha stanziato 200 miliardi di euro - di cui 30 miliardi destinati alle PMI - per favorire l'accesso al credito alle imprese. La Commissione UE ha approvato la misura che ha previsto che lo Stato, tramite SACE Spa, offra alle banche, alle istituzioni finanziarie e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, la garanzia per i finanziamenti erogati alle imprese.

Condizioni. Per l'accesso al credito sono previste nella conversione in legge del decreto alcune condizioni. Vediamole:

- possono essere garantite anche le operazioni di cessione di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente, secondo modalità che stabilite con emanando decreto ministeriale;
- i finanziamenti garantiti non possono superare i 6 anni, ma il periodo di preammortamento viene prorogato da 24 a 36 mesi;
- le società collegate con società con sede nei territori black list cioè in paradisi fiscali, non possono avvalersi della misura;
- le imprese possono accedere al beneficio se alla data del 31 dicembre 2019 non erano state classificate come "imprese in difficoltà" ai sensi della normativa comunitaria;
- le imprese che ottengono le garanzie per i finanziamenti si devono impegnare a non de-

localizzare l'attività al di fuori dall'Italia;

- permangono i vincoli per usufruire della misura - tra cui il divieto di distribuzione dei dividendi - ed è stato introdotto anche l'obbligo di utilizzare fino a un quinto del finanziamento per il pagamento di rate di finanziamenti scadute o in scadenza nel periodo emergenziale.

Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti.

In sede di conversione è stato introdotto apposito articolo (art. 1-bis) relativo alla dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti con cui si impone all'utente l'obbligo di dichiarazione di atto notorio per la richiesta dei finanziamenti a fini antimafia, repressione dell'evasione fiscale e prevenzione di tentativi di infiltrazioni criminali.

Misure per garantire la continuità delle aziende.

La legge di conversione ha confermato le disposizioni che permettono di evitare il fallimento delle imprese a seguito del lockdown, rinviando al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore di tutte le previsioni non ancora vigenti del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci di bilancio sulla continuità aziendale può comunque essere operata se risulta esistente in riferimento all'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.

Una nuova norma, inserita nella legge di conversione, concede alle società cooperative i cui statuti è prevedano lo svolgimento di assemblee separate, di convocare l'assemblea generale dei soci entro il 30 settembre 2020. Si stabilisce anche che le perdite di capitale sociale dovute alla crisi per il Covid-19 non rilevano ai fini delle norme del Codice Civile.

Infine, apposita norma ha proro-

novità normative

gato di 6 mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati con scadenza successiva al 23 febbraio 2020.

È prevista anche la possibilità per l'impresa, con procedimenti pendenti a tale data nei quali non sia ancora tenuta l'udienza per l'omologa, di chiedere la concessione di un termine fino a 90 giorni per depositare un nuovo piano e una nuova proposta di concordato o un diverso accordo di ristrutturazione, anche in pendenza di eventuali istanze di fallimento.

Disposizioni in materia di beni di impresa. Con il nuovo art. 12 ter inserito in sede di conversione, viene prorogato il termine per effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021, anziché a quello in corso al 31 dicembre 2018.

La legge ha così riaperto per 3 anni i termini per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti nel bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 consentendo la rivalutazione nel bilancio successivo a quello in corso, al 31 dicembre 2019, 2020 o 2021, tramite versamento di un'imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili.

Fondo centrale di garanzia PMI. È stato esteso (art. 13) fino al 31 dicembre 2020, l'intervento del Fondo di garanzia per la PMI ed è stato ampliato l'ambito d'intervento in garanzia del Fondo a titolo gratuito e l'innalzamento a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per singola impresa.

Sospensione canoni per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato. La legge di conver-

sione (art. 18-bis) ha sospeso il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo al 31 luglio 2020 per l'uso in regime di concessione o di locazione di beni immobili appartenenti allo Stato. Al pagamento dei canoni sospesi – da effettuare anche mediante rateazione senza applicazione di interessi entro il 31 ottobre 2020 – si provvede secondo le modalità stabilite dall'autorità concedente. Sono salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della legge.

Acconti IRES e IRAP. La legge (art. 20) conferma la non applicazione di sanzioni e di interessi nel caso di versamenti degli acconti delle imposte sui redditi e dell'IRAP per il periodo di imposta 2020, a condizione che lo scostamento dell'importo versato rispetto a quello dovuto non superi il 20%.

Imposta di bollo su fatture elettroniche. Con specifica norma (art. 26) si conferma che, nel caso in cui l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno sia di importo inferiore a 250 euro, il versamento potrà essere effettuato nei termini previsti per il pagamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno. Qualora l'importo complessivo da versare resti inferiore a 250 euro anche nel secondo trimestre, il versamento dell'imposta relativa al primo e secondo trimestre può essere effettuato nei termini previsti per il pagamento del terzo trimestre.

Misure fiscali: sospensione versamenti fiscali e previdenziali. La legge (art. 18) ha confermato le misure di sospensione dei pagamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dei contributi previdenziali, assistenziali e INAIL, nonché dell'IVA nei mesi di aprile e maggio.

Per le imprese con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa

nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione IVA è subordinata alla sola riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi registrati nel 2019: la legge di conversione ha ricompreso nelle agevolazioni fiscali anche i comuni di Piacenza, Alessandria e Asti. La ripresa dei pagamenti sospesi è prevista a decorrere dal 16 settembre prossimo.

TRASPORTI ECCEZIONALI: PROROGA DI VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 103, comma 2 del decreto legge Cura Italia. Circolare MIT dell' 1/06/2020

La Direzione Generale per la sicurezza stradale del ministero dei Trasporti ha emesso una circolare del 1° giugno per fare chiarezza sull'applicazione della proroga stabilita dal comma 2, art. 103 del d.l. 18/2020 (detto «Cura Italia») anche alle autorizzazioni ai trasporti eccezionali. Questo articolo prevede che «tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza».

La circolare evidenzia che tutte le autorizzazioni di cui all'art. 10 del Codice della Strada, di qualunque tipo (singola, multipla o periodica), in scadenza nel periodo 31 gennaio – 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (indicato al 31 luglio 2020 e pertanto la validità è estesa fino al 29 ottobre 2020), indipendentemente dalla durata

delle autorizzazioni stesse.

Pertanto, è opportuno che gli interessati inoltrino agli enti proprietari e gestori una comunicazione con cui esprimono la volontà di avvalersi della proroga di validità dell'autorizzazione di cui sono in possesso in base all'art. 103, comma 2 del decreto. Tale comunicazione, non risolvendosi in un'istanza di proroga o rinnovo che darebbe avvio a un nuovo procedimento, non incide sulla validità dell'autorizzazione che rimane prorogata, ma serve a consentire al gestore di concentrare l'attenzione sulle autorizzazioni per cui sussiste un interesse concreto all'utilizzo.

Per tutte le autorizzazioni rientranti nell'ambito di applicazione del citato comma 2 dell'art. 103, ai fini dell'estensione di validità, non è dovuto alcun diritto di istruttoria ulteriore rispetto a quello versato ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione in scadenza. Allo stesso modo, laddove sia previsto un indennizzo di usura, proporzionale anche al tempo di validità dell'autorizzazione, l'estensione di validità si sostanzia anche in una esenzione del pagamento dell'indennizzo stesso per tutta la durata dell'estensione; per cui non è dovuto alcun indennizzo ulteriore rispetto a quello versato ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione in scadenza. Esistono però alcuni casi, espressamente indicati dal ministero, in cui la proroga non scatta, vale a dire:

- le autorizzazioni in scadenza nel periodo 31 gennaio-31 luglio 2020 di tipo singolo e multiplo, i cui viaggi erano stati già effettuati alla data del 30 gennaio 2020, non rientrano nell'estensione di validità in oggetto e quindi nella proroga ex lege, vigendo per loro i termini di cui all'art. 15 del Regolamento e avendo esaurito la possibilità di impiego;
- le autorizzazioni periodiche

che beneficiano dell'estensione di validità, possono essere utilizzate solo fino al termine finale dell'estensione del termine in oggetto. È consentito il rinnovo secondo le procedure previste ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, il quale decorre, anche ai fini del calcolo dell'eventuale indennizzo, dal termine di estensione di validità in oggetto;

- le autorizzazioni periodiche in scadenza in data successiva al 31 luglio 2020 non rientrano tra quelle considerate ai fini della proroga e, pertanto, conservano la loro validità, potendo comunque essere rinnovate nei termini indicati dall'art. 15 del Regolamento;
- le autorizzazioni in fase di rilascio al momento dell'entrata in vigore della disposizione normativa di cui all'articolo 103 (17 marzo 2020), non subiscono variazioni nel termine finale per effetto della norma in oggetto, atteso che l'Ente proprietario, a normativa in vigore deve aver già valutato il termine dell'autorizzazione già rilasciata alla luce della normativa d'emergenza;
- allo stesso modo, le autorizzazioni rilasciate sulla base di richieste presentate dopo l'entrata in vigore del decreto n. 18/2020 (17 marzo 2020) o che saranno presentate entro i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza non subiscono in ogni caso effetti dalla norma in oggetto.

PROROGA DEI TERMINI DELLE AUTORIZZAZIONI PER ESERCITARSI ALLA GUIDA

Ministero dei trasporti - Direzione Generale Motorizzazione. Decreto MIT n.159 dell'8/06/2020

Con questo decreto, la Direzione Generale Motorizzazione, in attuazione dei DPCM relativi all'emergenza COVID-19, ha disposto

la proroga fino al 29 ottobre 2020 delle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida (art.122, comma 6, CDS) con scadenza compresa tra il 31 gennaio ed il 28 ottobre 2020. Viene anche prorogato sempre fino al 29 ottobre prossimo, il termine per le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida rilasciate a conducenti sottoposti a revisione tecnica della patente di guida (art. 128 CDS).

CREDITO D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE DI CAPANNONI

Agenzia delle Entrate. Circolare n. 14/2020 e Risoluzione n. 32/E

Con questa circolare, l'Agenzia delle Entrate ha dato alcuni chiarimenti sull'utilizzo del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e per affitto d'azienda. Vediamoli in dettaglio.

Destinatari. La misura agevolativa, introdotta dal Decreto rilancio (art 28), è destinata alle imprese con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Credito di imposta. Il credito d'imposta è pari al 60% del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30% del canone nei casi contratti di affitto d'azienda.

Importo. L'importo di riferimento è quello versato nel periodo d'imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. In caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d'imposta resta sospesa fino al momento del versamento.

Qualora il canone sia stato versato invece in via anticipata, bisogna individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto.

delle novità normative

Modalità di utilizzo del credito d'imposta. Il credito d'imposta (ai sensi del comma 6 dell'articolo 28 e dell'articolo 122, comma 2, lettera b del Decreto rilancio) è utilizzabile in più modi:

- in compensazione mediante F24, e in questo caso deve avvenire successivamente al pagamento dei canoni agevolabili;
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è sostenuta;

o, in alternativa:

- può essere ceduto al locatore o al concedente; ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con possibile successiva cessione del credito.

Codice tributo. Con la Risoluzione n. 32/E, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6920" per la compensazione con modello F24 del credito d'imposta.

NUOVO REGOLAMENTO COMUNITARIO SU CQC E PATENTI

Decreto Legislativo n 50 del 10/06/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10/06/2020

Con questo Decreto Legislativo sono state recepite nel nostro ordinamento le modifiche introdotte dalla Direttiva (UE) 2018/645 alle norme comunitarie in materia di patenti di guida e qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della CQC. Vediamo in dettaglio le principali novità

Campo di applicazione e definizioni. Il decreto prevede che, in caso di trasporto occasionale e non incidente sulla sicurezza stradale, non si applichi l'obbligo di qualificazione iniziale e periodica (disciplinato dalla Direttiva 2003/59/CE e modifiche successive).

Per "trasporto occasionale" deve intendersi: il viaggio di un veicolo,

per la cui guida è richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, eseguito da conducenti privi della qualifica di conducenti professionali e purché la specifica attività di auto-transporto non costituisca la fonte principale di reddito.

Per "trasporto non incidente sulla sicurezza stradale" deve intendersi: il trasporto non eccezionale svolto in conformità alle relative norme sulla circolazione stradale.

Contenuti e modalità di svolgimento dei corsi di formazione.

Il decreto ha disposto l'aggiornamento dei contenuti dei corsi di qualificazione iniziale e periodica in materia di sicurezza stradale e sul lavoro, di sostenibilità ambientale e d'innovazione tecnologica.

Viene confermata anche la durata di 35 ore della formazione periodica, suddivisa in moduli di almeno 7 ore che, con le modifiche introdotte, possono essere a loro volta frazionati in due giorni consecutivi.

Il decreto specifica che è consentito fornire in modalità e-learning una parte della formazione iniziale e periodica ma per non più di due ore in ciascuno dei cinque moduli per complessive 10 ore, in conformità a criteri individuati con decreto MIT.

Il decreto prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, con proprio provvedimento, fissi i criteri per il riconoscimento come parte della qualificazione iniziale e periodica delle attività di formazione specifiche già svolte e prescritte da altre normative UE, come ad esempio quelle riguardanti le merci pericolose e il trasporto animali.

Per quanto riguarda la formazione periodica, il decreto indica espressamente che il risparmio conseguibile non possa essere superiore a uno dei periodi di 7 ore stabiliti;

Il decreto prevede che debbano

seguire i corsi di qualificazione iniziale e periodica in Italia:

- i conducenti, siano essi cittadini italiani o di uno Stato UE/SEE, che abbiano stabilito in Italia la propria residenza anagrafica (ai sensi dell'art.118 del CdS);
- i conducenti cittadini di un Paese Terzo, dipendenti da un'impresa italiana di autotrasporto.

Attestato del conducente. Il decreto stabilisce che gli attestati del conducente debbano riportare il codice unionale armonizzato "95". Gli attestati privi di tale codice che siano stati rilasciati prima dell'entrata in vigore del decreto, sono accettati come prova di qualificazione fino al termine di scadenza.

Assistenza reciproca degli Stati UE/SEE. È stata istituita una rete elettronica unionale per lo scambio di informazioni sulle qualificazioni dei conducenti professionali e sui documenti che ne provano la titolarità. Attraverso questa rete avviene lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati UE/SEE relativamente al rilascio, alla conversione, ai duplicati, ai rinnovi di validità e alle revoche delle patenti di guida.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER CALO FATTURATO Agenzia delle Entrate.

Circolare n. 15/E

Con questa circolare, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi e operativi agli uffici dell'Agenzia, sul contributo a fondo perduto per il ristoro del calo di fatturato (come previsto dal decreto Rilancio all'art. 25) destinato alle piccole imprese con ricavi nel 2019 non superiori a 5 milioni di euro, nel caso in cui l'ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi di quello registrato nel mese di aprile 2019. Il contributo rientra nella disciplina degli aiuti, previsti dalla Commissione europea (Comunicazione

del 19 marzo 2020 C(2020) 1863) denominata «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

La circolare dell'Agenzia riporta dettagliate indicazioni sui requisiti necessari per ottenere il beneficio, le modalità di calcolo e di fruizione del contributo.

Il beneficio, innanzitutto, costituisce un contributo in conto esercizio e va dunque rilevato nella voce A5 del conto economico. Inoltre non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette, non assume rilevanza nella determinazione della base imponibile dell'IRAP, non incide sul calcolo degli interessi passivi deducibili (ex. art. 61 del TUIR), non incide sulla deducibilità dei costi diversi dagli interessi passivi (di cui all'art. 109, comma 5 del TUIR).

Tale contributo non è neppure assoggettato alla ritenuta d'acconto (di cui all'art. 28, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).

Per ottenere il contributo, i soggetti interessati (ex. art. 25, comma 8) devono presentare apposita istanza, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle Entrate. L'istanza che deve indicare che sussistono tutti i suddetti requisiti, va presentata entro 60 giorni dal 15 giugno 2020 e se il contributo richiesto supera l'importo di 150.000 euro, la domanda va inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: **istanza- CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it**.

L'Agenzia provvede a erogare il contributo mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale

intestato al soggetto beneficiario.

Nella circolare l'Agenzia precisa anche che, in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale, il contributo viene concesso sotto condizione risolutiva.

Quindi, riporta le sanzioni anche penali e le procedure per il recupero dell'importo erogato a titolo di contributo qualora non spettante in tutto o in parte.

SENTENZE

MODULO ASSENZE DEI CONDUCENTI SI PRONUNCIA L'UE

Corte di Giustizia Europea. Sentenza del 7/05/2020

La Corte di Giustizia Europea, con questa sentenza si è pronunciata sulla conservazione del modulo di controllo delle assenze dei conducenti, sancendo il principio in base al quale la normativa nazionale che "imponga al conducente di un veicolo munito di tachigrafo digitale di produrre, come mezzo di prova sussidiario delle sue attività, qualora nel suddetto tachigrafo manchino le registrazioni automatiche e manuali, un'attestazione redatta dal suo datore di lavoro conformemente al modulo contenuto nell'allegato alla decisione 2009/959/UE della Commissione, del 14 dicembre 2009..." non è in contrasto con l'articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 165/2014.

Il riferimento preciso alla regolamentazione Ue del 2014, va letto nel senso che stabilisce che gli Stati membri non possano imporre ai conducenti l'obbligo di presentazione di moduli che attestino la loro attività mentre




Rimborso IVA - Vantaggi:

- ▶ IVA finanziata in 48 ore o bimensile
- ▶ 99,9% delle domande rimborsate con Vialtis
- ▶ Un solo agente IVA per tutta l'Europa
- ▶ 70 anni di esperienza al tuo servizio

si trovano lontani dal veicolo. La Commissione Europea sul punto già aveva dichiarato non più obbligatorio il modulo assenze, ma aveva invitato, comunque, gli Stati membri a continuare ad accettarlo, per facilitare la prova dei motivi di assenza in esso indicati, come ad esempio la malattia, le ferie, il congedo, il recupero, la disponibilità.

Il Ministero dell'Interno, più di recente (nota 1/9/2016) ha ribadito che non si possono applicare le sanzioni (previste dall'art. 9, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 144/2008) comminate per l'assenza a bordo, per la tenuta incompleta o inalterata del modulo ovvero per la mancata conservazione per un anno, dalla scadenza del periodo di riferimento. Al contempo ha aggiunto che l'impresa di trasporto può continuare a redigere il modulo assenze, da esibire in sede di controllo "in una prospettiva di collaborazione per chiarire le eventuali assenze nell'arco dei ventotto giorni".

La Corte con questa recente pronuncia, ha dunque riconosciuto che uno Stato membro possa prevedere una normativa interna che "imponga al conducente di un veicolo munito di tachigrafo digitale di produrre, come mezzo di prova sussidiario delle sue attività, qualora nel suddetto tachigrafo manchino le registrazioni automatiche e manuali, un'attestazione redatta dal suo datore di lavoro conformemente al modulo contenuto nell'allegato alla decisione 2009/959/UE della Commissione, del 14 dicembre 2009". Inoltre ha esplicitamente affermato come l'imposizione di tali obblighi ulteriori possa essere necessaria per garantire l'efficacia dei controlli sulla regolarità dei tempi di guida e di riposo e quindi a tutela della sicurezza stradale e della salute dei lavoratori. In attesa di un recepimento definitivo resta comunque sempre opportuno compilare il modulo assenze.

ANDAMENTO PETROLIO BRENT A 3 MESI



PREZZI EXTRARETE



tendenza

	NORD		CENTRO		SUD E ISOLE	
	min	max	min	max	min	max
GASOLIO EURO/00L	923	940	926	954	925	960

A

Pedaggi - Vantaggi:

- ▲ Massimi sconti autostradali e tunnel
- ▲ Un unico contatto
- ▲ Myviatis.com uno strumento gratuito a tua disposizione per il controllo facile e trasparente del consumo totale dei pedaggi in tutta Europa



ANNIVERSARY



COSTI DI GESTIONE

CASSONATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammorta- mento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti AdBlue	Pneumatici	Manuten- zione	Collaudi/ tassa di possesso	Assicura- zioni	Autostrade		Autista	Straord Trasf.	
40.000	0,6500	0,3410	0,0250	0,0910	0,0480	0,0210	0,3040	0,1250	1,6050	1,0200	0,2050	2,8300
60.000	0,4330	0,3410	0,0250	0,0910	0,0320	0,0140	0,2030	0,1250	1,2640	0,6800	0,1370	2,0810
80.000	0,3250	0,3410	0,0250	0,0910	0,0240	0,0110	0,1520	0,1250	1,0940	0,5100	0,1030	1,7070
100.000	0,2600	0,3410	0,0250	0,0910	0,0190	0,0080	0,1216	0,1250	0,9906	0,4080	0,0820	1,4806

CISTERNATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 T, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammorta- mento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti AdBlue	Pneumatici	Manuten- zione	Collaudi/ tassa di possesso	Assicura- zioni	Autostrade		Autista	Straord Trasf.	
40.000	0,8000	0,3190	0,0250	0,0910	0,0720	0,0590	0,3860	0,1340	1,8860	1,1730	0,2050	3,2640
60.000	0,5330	0,3190	0,0250	0,0910	0,0480	0,0390	0,2570	0,1340	1,4460	0,7820	0,1370	2,3650
80.000	0,4000	0,3190	0,0250	0,0910	0,0360	0,0290	0,1930	0,1340	1,2270	0,5870	0,1030	1,9170
100.000	0,3200	0,3190	0,0250	0,0910	0,0290	0,0240	0,1540	0,1340	1,0960	0,4690	0,0820	1,6470

Fonte: Ufficio Studi Federtrasporti


MAGGIO 2020

Nel mese oggetto di osservazione è proseguita la fase emergenziale COVID 19 e, contestualmente, le difficoltà economiche, finanziarie e operative che caratterizzano il mercato dei trasporti. Il costo del gasolio è lievemente aumentato in termini assoluti, rispetto al periodo precedente, pur in presenza di una ennesima riduzione in termini ponderati derivante dalla forte caduta del prezzo nei mesi primaverili sia in ambito "rete" che "extra rete". Non si sono registrate modifiche alle altre voci di costo.

L'AGENDA DEL MESE SI STACCA, SI PIEGA, SI LEGGE E SI CONSERVA



1. STACCA



2. PIEGA



3. TAGLIA



4. LEGGI



5. CONSERVA